



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Deliberazione del 21 maggio 2015¹

Disposizioni in materia di rimborso dei costi di riproduzione e spedizione dei documenti amministrativi.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art.18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge n. 241 del 1990) ed in particolare l'art. 25, comma 1, della stessa, il quale prevede che *“il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184 (di seguito DPR n. 184 del 2006) recante il Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, *lett. c)* del DPR n. 184 del 2006, in base al quale i provvedimenti generali organizzatori in materia di accesso adottati dalle pubbliche amministrazioni, riguardano in particolare l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta;

Vista la propria deliberazione del 28 novembre 2008, recante il *“Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare l'art. 9, comma 4, secondo il quale *“Il rilascio di copie è subordinato, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, al rimborso dei relativi costi nell'ammontare che sarà determinato dalla COVIP e reso noto sul suo sito Internet e comunicato all'interessato all'atto dell'accesso. La COVIP può inviare per posta copia dei documenti richiesti. Nel caso in cui l'interessato chieda l'autenticazione delle copie, andrà altresì corrisposta l'imposta di bollo”*;

Ritenuto opportuno che la COVIP individui, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, anche al fine di perseguire il contenimento della spesa, i costi

¹ Deliberazione pubblicata sul sito COVIP il 25 maggio 2015

di riproduzione e di spedizione relativi alle richieste di accesso ai documenti amministrativi in proprio possesso;

ADOTTA
le seguenti

Disposizioni in materia di rimborso dei costi di riproduzione e spedizione dei documenti amministrativi

Art. 1.

(Rimborso dei costi di riproduzione)

1. L'estrazione di copie di atti detenuti dalla COVIP è sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,20 a pagina, per riproduzioni fotostatiche in formato UNI A4 e di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche in formato UNI A3.
2. La scansione di documenti non archiviati in formato elettronico è sottoposta a un rimborso di Euro 0,20 a pagina.
3. Per gli importi fino a Euro 0,40 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

Art. 2.

(Costi e modalità di spedizione)

1. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente che provvede al pagamento dell'importo complessivo delle spese di spedizione e del rimborso dei costi di riproduzione di cui all'articolo 1, secondo le modalità fissate all'articolo 3.
2. I costi della spedizione effettuata con raccomandata postale A.R., sono determinati in base alle tariffe applicate da Poste italiane S.p.A. o da altra società di spedizioni e consegna.
3. La spedizione dei documenti è di norma effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC indicato dall'interessato nell'istanza, previo rimborso dei costi di scansione indicati nell'articolo 1, comma 2.
4. Per la spedizione via telefax è dovuto un rimborso fisso di Euro 1,00 a pagina in formato UNI A4.
5. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento della relativa imposta provvede direttamente il richiedente, fornendo la marca da bollo all'ufficio competente al rilascio. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

Art. 3.
(Modalità di versamento)

1. Il rimborso dei costi di cui agli articoli 1 e 2 è versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43, intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, con la seguente causale “*Rimborso accesso ai documenti amministrativi – Legge n. 241/1990*”.

Art. 4.
(Pubblicazione)

1. Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito Internet della COVIP e si applicano alle richieste di accesso pervenute alla COVIP dal giorno successivo alla pubblicazione.

Il Presidente f.f.
(Francesco Massicci)